



ALLEGATO 2

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA (SEDE DI PARMA).

CIG. N. ZBA3DF4BEA

Art. 1 – OGGETTO

Installazione e gestione distributori automatici di alimenti e bevande (calde e fredde) da collocare nella sede di Parma (Via Verdi n. 2) della Camera di Commercio dell'Emilia a Parma, negli spazi indicati dal Committente.

I distributori verranno forniti in comodato d'uso gratuito ed al termine del contratto dovranno essere rimossi a cura e spese dell'Operatore economico affidatario.

Art. 2 - DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data di ricezione dello stesso da parte dell'Operatore economico e fino al 14/05/2026.

L'Operatore economico deve costituire, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, una garanzia definitiva da trasmettere al Committente entro venti giorni lavorativi dalla decorrenza del contratto.

Art. 3 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Operatore economico che, sulla base della procedura stabilita nell'Avviso, avrà la gestione dei distributori di cui all'Art. 1, deve corrispondere il canone annuale stabilito nell'offerta economica presentata.

L'Operatore economico deve rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni, oltre che rifornire i distributori con generi di prima qualità, assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge sia dei prodotti, sia delle apparecchiature utilizzate per la loro distribuzione automatica.

Data la natura della prestazione richiesta, il Committente ha valutato gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza pari a zero. Viene comunque redatto il documento informativo, ex art. 26, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08, indicante le misure comportamentali per i fornitori (Allegato 4 all'Avviso).

Art. 4 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori da installarsi negli spazi indicati dal Committente sono:

- n. 1 distributore automatico di bevande calde,
- n. 1 distributore automatico di bevande fredde,
- n. 1 distributore automatico di snack e prodotti da forno,

I distributori installati:

- devono essere, per quanto riguarda la classe energetica, almeno in classe "A",
- devono essere nuovi o equiparati a nuovo e devono possedere le caratteristiche tecniche di cui alle vigenti normative;



- devono essere muniti di gettoniera che accetta tutti i tagli di moneta metallica (taglio minimo cinque centesimi di euro) ed erogare il resto (taglio minimo cinque centesimi). Oltre che a monete le macchine devono essere in grado di erogare i prodotti con chiave elettronica o congegno simile. La distribuzione della chiave elettronica dovrà essere effettuata direttamente dalla ditta stessa, prevedendo un deposito cauzionale non superiore a € 3,00. Al termine del contratto l'Operatore economico deve restituire la cauzione versata per il possesso del dispositivo entro 15 giorni lavorativi dalla restituzione del dispositivo;
- devono riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale dell'Operatore Economico ed il suo recapito nonché un numero telefonico a cui rivolgersi in caso di urgenza o necessità;
- devono essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
- devono essere di facile pulizia e disinfezione sia all'interno che all'esterno così da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- devono essere conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche;
- devono evidenziare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto;
- devono essere dotati di idonei contenitori di rifiuti, con coperchio a chiusura basculante, da mantenere in buone condizioni igieniche e da sostituire qualora diventino inadatti allo scopo.
- il distributore di bevande calde deve consentire la regolazione dello zucchero ed avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni.

ART. 5 - PRODOTTI DI CONSUMO

I prodotti posti in vendita devono essere di prima qualità e conformi alle prescrizioni contenute nelle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

Il Committente potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che l'Operatore Economico possa rifiutarsi e si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora per qualsiasi motivo non ne ritenga opportuna l'erogazione.

L'Operatore Economico deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto dalle vigenti normative. Tale manuale deve prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Le caratteristiche dei prodotti erogati dovranno essere le seguenti:

BEVANDE CALDE:

CAFFÈ: gr. 7 di 1° miscela bar, macinato all'istante;

CAFFÈ MACCHIATO: gr. 7 di caffè più 3 gr. di latte;

DECAFFEINATO: gr. 1,5;

CAPPUCCINO: gr. 7 più 9 gr. di latte in polvere;

LATTE: gr. 10 di latte in polvere;

LATTE MACCHIATO: gr. 8 di latte in polvere e gr. 6,5 di caffè;

THE: gr. 14 di the in polvere;

CIOCCOLATO: gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere;

ORZO: gr. 2,5

BEVANDE FREDDE:

Acqua oligominerale naturale e gassata – in bottiglia PET da 50 cc;

BEVANDE FREDDE IN LATTINA E TETRAPACK (bibite, succhi di frutta e the):

Bevanda fredda in lattina (aranciata, cola, the): cc.330,

Succhi di frutta in contenitore tetrapak: cc. 200

ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI:

- Prodotti salati



- Prodotti snack
- Prodotti dolci

La presente lista non è da ritenersi esaustiva, ma solamente indicativa dei prodotti minimi da offrire.

ART. 6 – PREZZO DEI PRODOTTI DI CONSUMO

I prezzi dei prodotti in vendita sono di seguito elencati e non possono essere modificati, salvo quanto oltre specificato:

Prodotto	prezzo facciale di vendita con moneta	prezzo facciale di vendita con chiavetta
Bevande calde	€ 0,45	€ 0,43
Bevande fredde (acqua oligominerale naturale e gassata – in bottiglia PET da 50)	€ 0,45	€ 0,43
Lattine varie	€ 0,70	€ 0,69
Succhi di frutta in contenitore tetrapak	€ 0,45	€ 0,43
Piccoli snack (tipo crackers, grissini, taralli, schiacciatine, biscotti, ecc)	€ 0,45	€ 0,43
Snack vari (tipo merendine dolci e salate, patatine, barrette, snack al cioccolato, e prodotti similari)	€ 0,65	€ 0,64
Prodotti dolci e salati confezionati	€ 1,30	€ 1,27

I prezzi applicati dovranno essere evidenziati nei distributori in corrispondenza della bevanda o dell'alimento fornito.

L'Operatore Economico può mettere in vendita prodotti **ulteriori** rispetto a quelli sopra indicati che devono però sempre essere presenti; i prodotti aggiuntivi possono essere inseriti previa comunicazione al Committente.

L'Operatore Economico in relazione ad eventuali ed imprevedibili variazioni in aumento dei generi dispensati potrà chiedere la revisione dei prezzi, corredando la citata istanza con i dati relativi agli aumenti dei costi.

L'autorizzazione all'applicazione di eventuali aumenti dei prezzi di erogazione deve essere rilasciata per iscritto dal Committente e non potrà essere concessa durante il primo anno di vigenza contrattuale; non potrà comunque essere superiore all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico deve:

installare e caricare i distributori entro cinque giorni lavorativi dalla decorrenza del contratto;

- effettuare, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici e verificare il perfetto funzionamento dei distributori nei punti che verranno indicati;
- gestire il periodico rifornimento dei distributori così da garantire sempre il completo assortimento dei prodotti da erogare;
- rimborsare ai consumatori le somme non restituite per mancata erogazione del prodotto e/o del resto, su semplice richiesta del personale di portineria e/o addetto dell'Ufficio Provveditorato sede di Parma.

Inoltre:



- Il Committente, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare nel corso della durata contrattuale la collocazione dei distributori all'interno della sede camerale di Parma, così come di richiedere il posizionamento di ulteriori distributori;
- l'Operatore Economico, in caso di guasto del distributore o esaurimento di una o più tipologie di prodotti, deve intervenire entro un tempo massimo di 36 ore dalla segnalazione effettuata via mail (all'indirizzo che sarà comunicato dalla Ditta medesima) dall'Ufficio Provveditorato, concordando con quest'ultimo la fascia oraria nella quale effettuare l'intervento.

Si precisa infine che l'installazione dei distributori così come tutti gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli stessi dovranno essere comunicati all'Ufficio Provveditorato della sede di Parma ed effettuati in una fascia oraria concordata con l'ufficio stesso.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO VERSO I PROPRI DIPENDENTI

L'Operatore economico si obbliga nei confronti dei propri dipendenti a:

- rispettare gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro;
- applicare il trattamento giuridico e retributivo risultante dai relativi contratti collettivi ed integrativi di lavoro nel tempo vigenti.

ART. 9 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Operatore economico è direttamente responsabile, assumendosi ogni onere, di eventuali danni a persone o cose derivanti dal cattivo funzionamento dei distributori nonché dai prodotti da essi erogati, o comunque arrecati dal proprio personale.

A tal fine dovrà provvedere, se già non la possiede, a stipulare con primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa a copertura di qualsiasi evento dannoso con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, con un limite di € 1.500.000,00 per ogni persona e di € 1.000.000,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia e prevedere la garanzia per responsabilità civile derivante dalla distribuzione/somministrazione e dallo smercio di prodotti alimentari in genere.

Il Committente declina ogni responsabilità in caso di danni ai macchinari, anche se causati da manomissioni.

L'Operatore Economico deve provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'Operatore Economico deve trasmettere al Committente copia della polizza assicurativa quietanzata costituita come sopra indicato entro venti giorni lavorativi dalla decorrenza del contratto.

ART. 10 – PAGAMENTO DEL CANONE

L'Operatore Economico **entro il 28 febbraio di ogni anno**, a partire dall'anno 2024, deve corrispondere, a fronte di emissione di relativa fattura, il canone annuo indicato nell'offerta economica presentata. Per l'anno 2026 il canone verrà applicato in misura proporzionale alla durata della gestione dei distributori automatici (n. 134 giorni).

ART. 11 – INDICIZZAZIONE ISTAT E REVISIONE PREZZI

Il canone annuo offerto in sede di affidamento del servizio gara sarà aggiornato a partire dall'anno 2025 applicando l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di competenza.



Si richiama altresì l'applicazione dell'art. 60 del D. Lgs in materia di revisione prezzi al verificarsi delle condizioni in esso contenute.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Operatore Economico assume, se dovuti, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti a suo carico dall'art. 3 della Legge 136/2010.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

Il contratto s'intenderà risolto al verificarsi di una delle ipotesi sotto descritte:

- liquidazione o cessazione dell'attività dell'Operatore economico;
- dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell' Operatore Economico;
- vendita di generi alimentari (consegnati all'Ufficio Provveditorato) non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- applicazione di tre penali nel corso della vigenza contrattuale;
- mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine di cui all'ART. 2;
- mancata trasmissione della polizza assicurativa entro il termine di cui all'ART. 9;
- ritardo ulteriore rispetto ai termini indicati ai successivi punti 1, 2, 3.

Il Committente procede all'applicazione delle penali di seguito elencate:

- 1) € 50,00 per ogni giorno di ritardo (oltre il termine previsto dall'Art. 7 e per un massimo di cinque giorni) nell'installazione e nel caricamento dei distributori automatici);
- 2) € 50,00 per ogni giorno di ritardo (oltre il termine delle 36 ore previsto dall'Art. 7 e per un massimo di cinque giorni) nell'intervento finalizzato al ripristino del regolare funzionamento del distributore sia in caso di guasto, sia di segnalazione di prodotti esauriti;
- 3) € 50,00 per ogni giorno di ritardo (fino ad un massimo di dieci giorni) nel pagamento del canone annuo rispetto al termine indicato nell'Art. 10. In tal caso si applicheranno oltre alla penale anche gli interessi legali previsti dal D. Lgs. 9.10.2002, n. 231;
- 4) € 200,00 per ogni erogazione di un prodotto scaduto e consegnato all'Ufficio Provveditorato.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali sopradette verranno contestati per iscritto all'Operatore Economico, via PEC, che, a sua volta, dovrà fare pervenire sempre via PEC all'indirizzo istituzionale cciaa@pec.emilia.camcom.it, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Il Committente procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali attraverso escussione della cauzione prestata o addebitandole direttamente all'Operatore.

ART. 14 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Parma.

L'OPERATORE ECONOMICO



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

FIRMA DIGITALE PER ACCETTAZIONE